

SCRITTURA PRIVATA PER LA CESSIONE DEI DIRITTI DI RIPRESA E  
TRASMISSIONE IN DIRETTA  
DI "50 PARTITE PRIMA SCELTA" STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

**Articolo 1: Cessione dei diritti**

1.1 Con il presente contratto la Lega cede in via esclusiva all'operatore della comunicazione, con piena facoltà di sublicenza, salvo l'obbligo in tal caso di preventiva informazione scritta alla Cedente, il diritto di effettuare (ai sensi del successivo articolo 2.1, secondo comma), utilizzare e sfruttare, in sede televisiva in chiaro (c.d. free-tv, con espressa esclusione di pay-tv e pay-per-view), le riprese: (i) di 50 partite "prima scelta" degli eventi, degli highlights di tutte le gare del Campionato della stagione sportiva 2014/2015 (di seguito gli "Highlights").

Gli Highlights si intendono in via esclusiva su base nazionale per la trasmissione televisiva in chiaro: tale esclusiva scadrà 3 ore dopo il termine di ciascuna gara; resta salvo il diritto delle singole società organizzatrici degli eventi di commercializzare (ex art 4 comma 3 D.lgs n.9/2008) i diritti audiovisivi delle sole partite interne afferenti la "sintesi", la "replica" e le "immagini salienti", nelle accezioni previste dal disposto legislativo. Resta inteso tra le parti che per Highlights si intende la trasmissione di brani di Partite che non costituisca la trasmissione della gara per intero. Relativamente agli Highlights delle partite degli eventi, resta salvo il diritto della Lega di cedere in forma non esclusiva a terzi la trasmissione degli stessi.

L'operatore della comunicazione potrà trasmettere, in sede televisiva "free", le Partite degli eventi e gli Highlights, mediante la tecnologia di trasmissione del digitale terrestre e del satellitare, con ogni più esteso diritto di elaborazione e di riproduzione, in diretta e/o in differita, in tutto o in parte, senza limiti di tempo (ma comunque sino al termine della stagione sportiva), di passaggi né di altro genere nei territori d'Italia, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino (di seguito il "Territorio").

Si precisa che l'esclusiva oggetto di cessione ha ad oggetto l'esercizio dei diritti audiovisivi di cui al presente articolo tramite le sole tecnologie di trasmissione del digitale terrestre e del satellitare.

1.1.1 La Lega cede inoltre all'operatore della comunicazione il diritto di utilizzare in forma non esclusiva immagini delle Partite degli eventi e degli Highlights, (fatti salvi i diritti di commercializzazione sopra evidenziati degli organizzatori dei singoli eventi) in diretta e/o in differita, in tutto e/o in parte in sede televisiva, in lingua italiana:

(i) per la messa in onda tramite le altre piattaforme distributive esistenti quali, a titolo esemplificativo, la trasmissione via internet con qualsiasi modalità/terminale di accesso (mobile tv, broadband tv), ivi comprese le applicazioni interattive e relative interazioni multivideo oggi esistenti.

(ii) per le trasmissioni e ritrasmissioni radiotelevisive in lingua italiana, in qualsiasi forma e modo, di tutti i canali dell'operatore della comunicazione ovunque sia ricevibile il segnale veicolato da tutti i satelliti del circuito "Hot Bird" (ivi inclusa la trasmissione e ritrasmissione di altri satelliti "Eutelsat");

(iii) per i programmi del canale internazionale, comunque e dovunque diffusi e/o distribuiti sia direttamente che indirettamente, in qualsiasi forma e modo (con esclusione della pay TV limitatamente al Territorio) e con qualsiasi mezzo tecnico (a titolo esemplificativo: etere, cavo, MMDS, satelliti di ogni genere e tipo) presenti o di futura invenzione.

1.1.2 La Lega concede inoltre all'operatore della comunicazione in via non esclusiva, il diritto di utilizzazione e sfruttamento multimediale, interattivo e non, delle immagini delle Partite degli eventi e degli Highlights per la trasmissione delle stesse, in diretta (live streaming) o in differita (video on demand e cioè in forma di servizio di media audiovisivo per la visione di programmi al momento scelto dall'utente e su sua richiesta, sulla base di un catalogo di programmi selezionati dal fornitore di servizi di media, tra i quali rientrano, tra l'altro, i servizi di video-streaming on demand, la catch-up tv, la replay-tv, la tv interattiva, il podcasting, i sistemi di downloading, ivi comprese le applicazioni interattive e relative interazioni multivideo), in tutto o in parte, su qualsiasi piattaforma Internet e mobile, senza alcuna restrizione e/o limitazione.

1.1.3 In virtù del presente contratto l'operatore della comunicazione acquisisce in via non esclusiva per il territorio italiano (inclusi Repubblica di San Marino e Città del Vaticano) i diritti radiofonici relativi a tutte le partite del Campionato.

1.2 In virtù dei diritti acquisiti col presente contratto, l'operatore della comunicazione potrà scegliere, di concerto con la Lega Pro, le 50 Partite degli eventi, da computarsi includendo le partite di play-off e le finali, da trasmettere nelle sedi e secondo le modalità indicate al punto precedente. A tal fine la Lega si impegna fin d'ora a fissare un anticipo (il venerdì, kick off sempre alle 20.45 CET) di ciascun turno del Campionato compatibilmente alle normative e alle disposizioni federali: resta salva la facoltà delle parti di concordare, in sostituzione dell'anticipo del venerdì ore 20.45, un diverso giorno (anche in posticipo) ed un diverso orario per la disputa di una partita di regular season del Campionato.

In riferimento alla regular season dei Campionati e fatto salvo quanto previsto al successivo articolo 1.2.1, la Lega si impegna a non programmare anticipi che determinino sovrapposizione oraria con l'incontro fissato nella giornata di venerdì alle ore 20.45 CET.

1.2.1 In ogni caso la Cedente si riserva di non effettuare alcun anticipo (o posticipo) negli ultimi 4 turni dei Campionati e delle fasi dei play-off, salvo eventuali diversi accordi tra le parti a seguito di disposizioni stabilite nell'ambito dell'ordinamento sportivo.

1.2.2 I diritti acquisiti dall'operatore della comunicazione saranno dalla stesso esercitati effettuando una scelta, d'intesa con la Cedente, delle partite degli eventi

da trasmettere, sulla base del calendario proposto dalla Lega ai responsabili dell'operatore della comunicazione, almeno quattro settimane prima della data del relativo incontro. La Lega si impegna a confermare per iscritto, entro due settimane dall'incontro, la partita scelta di comune accordo con l'operatore della comunicazione.

1.2.3 Le parti si danno per altro atto che le partite dei Campionati inserite nelle schedine di Totocalcio, Totogoal e Totosei e/o in ogni altro concorso pronostici ufficiale non potranno essere oggetto dell'anticipo del venerdì sera ovvero di posticipo.

1.2.4 Qualsiasi variazione del calendario dovrà essere effettuata dalla Cedente e comunicata alla Cessionaria con almeno una settimana d'anticipo rispetto allo svolgimento delle gare oggetto di modifica.

1.2.5 Gli orari di inizio delle Finali dei Campionati (fase Play) verranno fissati dalla Lega che farà i massimi sforzi per venire incontro alle esigenze del palinsesto televisivo dell'operatore della comunicazione; a tal fine le parti concordano fin d'ora di incontrarsi entro il 30.04.2015 per valutare congiuntamente le varie opportunità di messa in onda di alcune partite di Play in ragione degli orari di disputa delle stesse.

1.3 Fatto salvo quanto previsto agli articoli 1.1, 1.4, 1.5 e 4.2, fatta salva la trasmissione esclusivamente in live streaming sul canale tematico di Lega Pro, fatta salva altresì la possibilità di cessione dei pacchetti di diritti audiovisivi prevista nelle linee guida 2014/2015 approvate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, la Lega si impegna a non cedere ad operatori della comunicazione a carattere nazionale i diritti di trasmissione televisiva in chiaro (c.d. free-tv) di tutte le partite (per intero e/o in forma di highlights) dei Campionati, ivi incluse quelle non trasmesse dall'operatore della comunicazione.

1.4 Relativamente agli incontri che saranno trasmessi dall'operatore della comunicazione, la Lega si impegna a non effettuare cessioni ad emittenti per la messa in onda prima che siano trascorse 22 ore dalla fine delle trasmissioni dell'operatore della comunicazione.

Resta salva, da parte dei soli operatori della comunicazione che hanno precedentemente acquisito il diritto di trasmettere esclusivamente in modalità digitale terrestre o satellitare le partite esterne di una singola società sportiva, la facoltà di trasmissione in diretta, esclusivamente con modalità pay, dei singoli eventi scelti dall'operatore della comunicazione. Resta altresì salva la facoltà della Lega di cedere gli highlights di tutte le partite del campionato per la messa in onda, tramite la tecnologia del digitale terrestre e del satellitare, tre ore dopo il termine delle gare.

1.5 La Cedente potrà cedere i diritti di trasmissione, in diretta o in differita, delle partite non scelte dall'operatore della comunicazione in virtù del presente contratto agli altri operatori della comunicazione che trasmettano esclusivamente in modalità

digitale terrestre o satellitare, fatto salvo quanto previsto al precedente articolo 1.2 in merito al divieto di sovrapposizione di orario.

## **Articolo 2: Produzione televisiva**

2.1 Gli oneri tecnici di ripresa e la relativa produzione televisiva delle 50 Partite degli eventi saranno a cura ed a carico della Lega.

2.1.1 L'operatore della comunicazione, in virtù del presente contratto, acquisisce il diritto di riprendere a propria cura e spese le immagini di tutte le partite dei Campionati per la trasmissione delle stesse in forma di Highlights.

Qualora la Lega abbia la disponibilità delle riprese audiovisive relative agli highlights delle partite dei Campionati diverse rispetto alle 52 Partite di "prima scelta", si impegna a consegnare senza oneri aggiuntivi all'operatore della comunicazione il relativo segnale di trasmissione in loco e/o tramite il protocollo di trasmissione dati "File Transfer Protocol" (c.d. FTP).

2.2 Per quanto riguarda gli incontri che verranno prodotti dalla Lega, quest'ultima si impegna a consegnare all'operatore della comunicazione, nei termini e nelle modalità indicati da quest'ultimo, il segnale televisivo utile per la trasmissione in diretta delle relative Partite.

Tutti i costi di produzione del segnale televisivo saranno a carico della Cedente senza che quest'ultima nulla abbia a pretendere nei confronti dell'operatore della comunicazione e senza ulteriori costi aggiuntivi mentre i costi del trasporto dello stesso segnale saranno a cura ed a carico dell'operatore della comunicazione. Resta inteso che il segnale televisivo verrà consegnato dalla Cedente all'origine, intendendosi con tale espressione il luogo in cui si svolgeranno gli incontri in oggetto.

2.3 Il segnale televisivo dovrà essere prodotto in formato 16:9 (4:3 safe) e dovrà essere conforme agli standard internazionali di qualità ed essere pulito (clean feed, senza incrostazioni pubblicitarie e/o altra pubblicità virtuale), dotato di audio internazionale ed idoneo per la trasmissione e ritrasmissione nell'ambito dei canali dell'operatore della comunicazione.

Le immagini dovranno essere corredate di tutte le informazioni necessarie per consentire il commento giornalistico, che resta di pertinenza esclusiva dell'operatore della comunicazione, così come la regia e la grafica.

Resta inteso che l'operatore della comunicazione sarà titolare esclusiva di tutti i diritti di utilizzazione e sfruttamento in perpetuo del commento giornalistico; resta salva ed impregiudicata la proprietà del segnale e delle immagini che la Lega potrà cedere, anche a titolo oneroso, ad altre emittenti per l'esercizio dei diritti audiovisivi o web non in conflitto con quelli oggetto del presente contratto.

2.3.1 L'operatore della comunicazione fornirà la stazione mobile satellitare che dovrà essere alimentata dalla Lega o dal service incaricato dalla stessa Lega di produrre le Partite. Tale alimentazione dovrà essere conforme alle seguenti caratteristiche: (i) trifase - potenza 7 Kw - 32 A - spina tipo Palazzoli pentapolare

3P + N + T; (ii) Monofase - potenza 7 Kw - 32A - spina tipo palazzoli tripolare IP + N + T

2.4 In caso di variazione del calendario concordato (non comunicata nel termine di cui al precedente art. 1.2), d'inadempimento o di ritardo nella consegna, rispetto ai termini indicati dall'operatore della comunicazione, del segnale di trasmissione e/o qualora lo stesso non dovesse essere conforme agli standard indicati ai precedenti punti, l'operatore della comunicazione avrà la facoltà di ridurre il corrispettivo globale, indicato al successivo art.5, fino a un importo massimo di Euro 20.000,00 (ventimila//00) a titolo di penale per ciascuna partita prescelta le cui riprese non vengano consegnate o siano difettose, ferma restando la facoltà dell'operatore della comunicazione di comunicare l'immediata risoluzione di diritto ai sensi del successivo art.10.1, impregiudicato il risarcimento del maggior danno e fermo restando il diritto dell'operatore della comunicazione alla restituzione degli importi già versati ad eccezione di quelli relativi alle partite già disputate e trasmesse.

### **Articolo 3: Obblighi della Cedente**

3.1 A tutela dell'esclusiva di cui al precedente art. 1, la Cedente si obbliga a non autorizzare e a non permettere che altre emittenti televisive nazionali trasmettano immagini dei Campionati in sede televisiva in chiaro tramite la tecnologia del digitale terrestre e del satellitare, eccezion fatta per le disposizioni di cui agli articoli 1.1, 1.4, 1.5 e 4.2 del presente accordo e per la cessione dei pacchetti di diritti audiovisivi prevista nelle linee guida 2014/2015 approvate dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni.

3.2 Relativamente alle partite degli eventi che verranno prodotti dalla Lega, quest'ultima si obbliga a non fornire immagini degli incontri dove la performance sportiva sia disturbata da messaggi pubblicitari (cartellonistica, pubblicità statica, pubblicità virtuale, etc.) di qualsiasi genere e tipo o da elementi di scenario non indispensabili allo svolgimento agonistico delle partite.

3.3 All'atto del collaudo tecnico e/o prima dell'avvio delle riprese audiovisive o delle trasmissioni, qualora venga rilevata dall'operatore della comunicazione, all'interno dell'impianto sportivo in cui viene disputata la Partita, la presenza di messaggi pubblicitari, cartellonistica, immagini, iscrizioni pubblicitarie, ecc., tale da poter determinare, ad insindacabile giudizio dell'operatore della comunicazione, un possibile intervento sanzionatorio delle competenti Autorità Garanti a causa del mancato rispetto delle normative vigenti in materia di pubblicità, la Cedente si impegna ad eliminare tale messaggio pubblicitario. La rimozione di tali materiali sarà a integrale cura e spese della Cedente, fatto salvo il risarcimento degli eventuali danni subiti dall'operatore della comunicazione.

In tali casi, l'operatore della comunicazione non potrà essere considerata inadempiente ex art. 4.1 del presente accordo, nei confronti della Cedente, in caso di mancata messa in onda dell'evento in oggetto e di riduzione del corrispettivo pattuito al successivo art.5 fino ad un massimo di Euro 20.000,00 per ciascuna partita non trasmessa, impregiudicato il diritto al risarcimento del maggior danno.

3.4 Fermo restando quanto sopra previsto, la Cedente si obbliga comunque a tenere l'operatore della comunicazione manlevato ed indenne da ogni e qualsivoglia intervento sanzionatorio da parte delle competenti Autorità, in ordine alla rilevata presenza di elementi di natura pubblicitaria e/o promozionale ed alle connesse conseguenze di ordine patrimoniale e non, impregiudicato il diritto al risarcimento del danno.

3.5 La Cedente, qualora fosse richiesto dall'operatore della comunicazione, si impegna a porre in essere ogni più utile iniziativa, rientrante fra i propri poteri regolamentari, affinché le società affiliate allestiscano una postazione cronaca, conforme agli attuali standard tecnici internazionali compatibilmente con le concrete condizioni degli impianti, per il commento del giornalista dell'operatore della comunicazione, secondo le indicazioni che saranno fornite direttamente dagli uffici di quest'ultima.

3.6 L'operatore della comunicazione si impegna a fornire i dati di giornalisti, tecnici ed operatori necessari per consentire il rilascio degli accrediti in base alle modalità previste dal regolamento della Lega Pro nonché a prendere preventivi contatti con il service di produzione televisiva e con la Società organizzatrice della partita per concordare il posizionamento delle telecamere e degli operatori (giornalisti, telecronisti, bordo campisti ecc.).

#### **Articolo 4: Modalità di esercizio dei diritti ceduti**

4.1 L'operatore della comunicazione, in virtù del presente contratto, ha acquisito in via esclusiva, nei termini e con le limitazioni di cui al presente atto, per i territori suindicati e con piena facoltà di sublicenza, i diritti di cui all'art.1 che sarà libera di utilizzare compatibilmente alle proprie esigenze di palinsesto, con l'obbligo tuttavia di trasmettere, entro la fine della stagione 2014/2015, non meno di 40 Partite nell'ambito delle 50 acquisite.

4.2 L'operatore della comunicazione prende atto che altri operatori della comunicazione potranno utilizzare le immagini dei Campionati secondo gli usi - in misura proporzionale alla durata degli eventi e comunque non superiore ai limiti previsti dal D.lvo n. 9/2008 e dai regolamenti AGCOM nell'ambito di telegiornali e/o di notiziari sportivi – esclusivamente per l'esercizio del diritto di cronaca in attuazione dell'apposito regolamento emanato dalla Lega.

4.3 L'operatore della comunicazione si impegna a citare ed indicare, nelle sigle di testa delle trasmissioni, la denominazione ufficiale dell'evento in oggetto e il logo della Cedente, nonché, se comunicato dalla Lega, il nome e/o il logo di un'azienda o di un prodotto, solo se quest'ultimo sia registrato presso il Tribunale competente come marchio che costituisce il nome della Manifestazione e non sia semplicemente abbinato ad esso, sempre in osservanza dei regolamenti interni dell'operatore della comunicazione e delle norme vigenti in materia di pubblicità e purché la comunicazione della denominazione ufficiale di cui sopra venga effettuata con congruo anticipo per iscritto.

Qualsiasi altra citazione commerciale nel corso della trasmissione dell'Evento sarà regolata da appositi accordi tra l'operatore della comunicazione (o suo mandatario) e gli sponsor, sempre in osservanza dei regolamenti interni dell'operatore della comunicazione e delle norme vigenti in materia di pubblicità.

4.4. Le trasmissioni dell'operatore della comunicazione potranno essere interrotte con stacchi pubblicitari, senza limitazione alcuna ma senza lesione dello spettacolo sportivo e, comunque, nel rispetto della vigente normativa in materia pubblicitaria.

4.5 L'operatore della comunicazione si riserva la facoltà di utilizzare ed intervenire sulle immagini acquisite, direttamente o tramite sue società collegate, controllate o sublicenziatarie, con qualsiasi tecnologia presente o futura, compresa quella elettronica.

#### **Articolo 5: Pagamenti**

5.1 Per tutto quanto con il presente atto convenuto, l'operatore della comunicazione corrisponderà alla Cedente l'importo complessivo di Euro 1.000.000,00 (eurounmilione die euro/00), oltre all'I.V.A.

L'importo complessivo precedentemente indicato verrà corrisposto con le seguenti modalità:

- Euro 300.000,00 (Trecentomila/00) più I.V.A. entro 30 giorni dalla formalizzazione del presente accordo;
- Euro 300.000,00 (Trecentomila/00) più I.V.A., il 31 gennaio 2015;
- Euro 400.000,00 (Quattrocentomila/00) più I.V.A., il 31 maggio 2015;

5.2. Il pagamento delle suddette somme avverrà dietro presentazione di regolari fatture, emesse subordinatamente alla formalizzazione del presente accordo (cioè ad avvenuta ricezione della trascrizione del presente testo contrattuale su carta intestata della Cedente e da quest'ultima sottoscritta) ed in conformità delle vigenti norme sull'IVA.

5.3. Le intestazioni e le indicazioni di domicilio predetto sono da considerarsi tassative. In difetto, l'operatore della comunicazione non potrà essere ritenuto responsabile del non puntuale adempimento degli obblighi di pagamento assunti in virtù del presente contratto.

5.4. Gli interessi moratori decorreranno dal giorno successivo alla scadenza dei termini, fatti salvi i tempi tecnici, comunque non superiori ai 10 giorni, necessari ad effettuare la disposizione di pagamento.

#### **Articolo 6: Garanzie**

6.1 La Cedente dichiara e garantisce - tenendo indenne l'operatore della comunicazione - di avere la piena ed esclusiva disponibilità a negoziare nell'ambito territoriale qui previsto i diritti ceduti in virtù del presente atto e che, pertanto, tali diritti non sono subordinati ad alcun precedente accordo, privilegio, approvazione di qualsivoglia autorità (locale o internazionale), né ad altri diritti che possano

interferire con quelli ceduti in virtù del presente contratto, fermo restando gli accordi con gli operatori della comunicazione in precedenza richiamati.

6.2 La Cedente manterrà l'operatore della comunicazione manlevata ed indenne - impegnandosi ad assumere come propri i relativi oneri - da qualsivoglia rivendicazione, azione, procedimento o sentenza, promossi da qualunque terzo in ragione diretta o indiretta della violazione degli obblighi assunti con il presente contratto.

6.3 Le parti del presente contratto si obbligano reciprocamente a trattare con la massima riservatezza i dati di natura confidenziale di cui dovessero venire a conoscenza in relazione all'esecuzione del contratto ed a non divulgare, né comunicare in alcun modo, in tutto o in parte, i citati dati ed informazioni riservate a chicchessia, salvo espresso e preventivo assenso della controparte.

6.4 Costituisce condizione essenziale di validità del presente accordo che i predetti dati e informazioni siano utilizzati esclusivamente ai fini dell'esecuzione dell'accordo stesso. In caso di violazione dei divieti o di inadempimento degli obblighi previsti dal presente punto sarà facoltà della parte non inadempiente risolvere immediatamente l'accordo in oggetto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., impregiudicato il risarcimento dei danni.

6.5. In relazione alla normativa in materia di privacy (D.lgs. n. 196/2003- "Codice in materia di protezione dei dati personali"), le Parti di cui al presente accordo si danno reciprocamente atto che i loro dati personali saranno oggetto di trattamento al solo fine di dare esecuzione al presente contratto. In ogni momento ciascuna delle parti potrà esercitare i diritti di cui all'art.7 del suddetto codice.

#### **Articolo 7: Disposizioni varie**

7.1 Resta inteso che l'eventuale nullità di qualsivoglia disposizione del presente contratto non inficerà il contratto nel suo insieme. In questo caso, le parti sostituiranno la clausola nulla con un'altra valida, che le parti medesime avrebbero scelto se fossero state a conoscenza della nullità di quella sostituita.

7.2 Qualunque modifica del presente contratto è da considerarsi nulla a meno di non essere stipulata per iscritto e debitamente sottoscritta da entrambe le parti contraenti. Ciò vale anche per un eventuale accordo di deroga al presente contratto.

7.3 Al verificarsi di un eventuale caso fortuito o di cause di forza maggiore imprevedibili oppure inevitabili, o comunque al di fuori del controllo delle parti, il cui verificarsi non sia dovuto a comportamenti od omissioni imputabili alle parti stesse e che, per natura ed entità, siano di per sé tali da impedire l'adempimento o l'esatto adempimento agli obblighi contrattuali (come guerre, incendi, scioperi, rivolte, inondazioni, terremoti e altre catastrofi naturali, ecc.), le parti contraenti saranno esonerate reciprocamente dalle rispettive obbligazioni contrattuali e dalle conseguenze previste dal contratto per tale inadempimento.

7.4 Il presente contratto ha validità ed efficacia dal perfezionamento del medesimo fino al termine della stagione calcistica 2014/2015 ivi incluse le fasi di play-off e le finali, fatti salvi i diritti illimitati di utilizzazione e sfruttamento dei diritti così come previsto all'art.1. Cessata l'efficacia del presente accordo la Lega e/o le società ad essa associate si riterranno libere di trattare con terzi senza che l'operatore della comunicazione possa al riguardo eccepire alcunché.

7.5 Qualora, l'emittente aggiudicataria del presente pacchetto, prima del termine della stagione sportiva 2014/2015, abbia già trasmesso n. 50 partite, è facoltà delle parti concordare la trasmissione - con le modalità di cui al presente elaborato - di ulteriori partite degli eventi; in tal caso l'emittente aggiudicataria dovrà corrispondere alla Lega per la trasmissione di ciascuna ulteriore partita € 6.000,00 oltre Iva anche a titolo di rimborso spese di produzione.

#### **Articolo 8: Divieto di cessione del contratto e del credito**

Il presente accordo ed i crediti da esso derivanti non potranno essere ceduti dalla Lega Italiana Calcio Professionistico a terzi in qualsiasi forma e modo né a qualsiasi titolo.

#### **Articolo 9: Risoluzione**

9.1 In caso di inadempimento da parte della Cedente di una o più obbligazioni previste ai precedenti: artt. 1.2, 1.3, 1.4, 2, 3, 6.1, 6.2 e 8 del presente contratto, sarà facoltà dell'operatore della comunicazione risolvere immediatamente il contratto ai sensi dell'art.1456 cod.civ., dando comunicazione scritta alla controparte della propria intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva, impregiudicato il risarcimento del maggior danno.

9.2 Fatto salvo quanto previsto al precedente art.9.1, in caso di inadempimento grave da parte della Cedente di uno o più obblighi dalla stessa contrattualmente assunti, sarà facoltà dell'operatore della comunicazione richiedere l'adempimento entro un termine congruo, decorso inutilmente il quale il contratto si intenderà automaticamente risolto, impregiudicato il risarcimento del maggior danno.

#### **Articolo 10: Foro competente**

La legge applicabile è la legge italiana. Tutte le controversie eventualmente derivanti dalla interpretazione e/o dalla esecuzione del presente accordo, saranno deferite alla esclusiva competenza del Foro di Firenze.

#### **Articolo 11: artt. 1341 e 1342 c.c.**

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c., le Parti dichiarano e riconoscono che il presente contratto e ogni sua singola clausola sono stati specificatamente e concordemente negoziati e non predisposti mediante l'uso di moduli, formulari o condizioni generali di contratto.

L'Operatore della comunicazione  
il Legale Rappresentante pro-tempore

---

Lega Italiana Calcio Professionistico  
Il Presidente e legale rappresentante  
pro-tempore  
Rag. Mario Macalli

---